



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale:82004330708 – Partita IVA:00213100704 – tel.:0875/959224 – fax:0875/959235 – cap.:86036)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DELLE
RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE
COMUNALI DI NATURA
TRIBUTARIA ED
EXTRATRIBUTARIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità.

Art. 3 - Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso.

Art. 4 - Modalità di rateizzazione.

Art. 5 – Interessi.

Art. 6 - Domanda di concessione.

Art. 7 – Procedimento.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego.

Art. 9 - Norme in contrasto.

Art. 10 - Entrata in vigore.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e *ss.mm.e.ii.*, per disciplinare la concessione di rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati, derivanti da entrate tributarie ed extratributarie, non affidate in concessione a terzi.
2. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di rateizzazioni di pagamento, applicabili ai debiti relativi alle seguenti entrate di natura tributaria ed extratributaria:
 - TASSA RIFIUTI (per debiti derivanti da iscrizione in ruoli ordinari, da solleciti, da avvisi di accertamento o da ingiunzioni di pagamento);
 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (per debiti derivanti da iscrizione in liste di carico ordinarie, da solleciti, da avvisi di accertamento o da ingiunzioni di pagamento);
 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (per debiti derivanti da avvisi di accertamento);
 - TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI (per debiti derivanti da avvisi di accertamento).
3. Il presente Regolamento è applicato ai debiti derivanti dalle entrate di cui al comma precedente, nei seguenti casi:
 - nel caso in cui non vi sia un apposito regolamento che disciplini la singola rateizzazione, o diversamente disciplinati da apposita legislazione;
 - nel caso in cui siano essi relativi a più annualità o ne riguardino una sola;
 - nel caso in cui il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate.
4. Il presente regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
5. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Responsabile del Settore Finanziario.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso unicamente in situazioni di obiettiva difficoltà economica, a richiesta del debitore.
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
3. Si considerano cause soggettive:
 - a) per le persone fisiche:
 - la condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, con dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) ordinario e/o corrente relativa, il cui ammontare non deve essere superiore ad € 20.000,00;
 - b) per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata:
 - un risultato economico negativo (perdita), relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o all'ultimo bilancio approvato.
 - c) per le imprese in regime forfettario, ai sensi dell'art.1, commi dal 54 al 89 della Legge n.190/2014 e *ss.mm.e.ii.*:
 - il totale dei componenti positivi, indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi, non deve essere superiore ad € 20.000,00.

ART. 3

CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale ed è subordinato alla verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
2. Non possono godere del suddetto beneficio coloro i quali risultino essere morosi rispetto a precedenti rateizzazioni.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate.

4. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più anni d'imposta, purché tutti attinenti alla medesima entrata; in tal caso, le soglie d'importo, di cui al successivo articolo, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

5. Nel caso in cui la rateizzazione venga richiesta per entrate diverse, il debitore dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.

6. Il debitore decade dal beneficio concesso, qualora si verifichi il mancato pagamento alla scadenza di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateizzazione; in tal caso l'intero importo ancora dovuto diverrà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

ART. 4

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La Rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità delle somme da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore maggiorato degli interessi legali, come al successivo articolo, così determinate:

- Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- Da € 100,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- Da €. 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- Da €. 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- Da €. 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- Oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.

2. Le rateizzazioni di importi superiori ad €. 20.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La garanzia di cui al precedente comma deve presentare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

4. Le rate mensili scadono il primo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso/difetto all'unità di Euro.

ART. 5

INTERESSI

1. Sulle somme il cui importo è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del Settore Finanziario, calcolati sulla base di un piano di ammortamento a rate mensili costanti.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il debitore che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Entrate Tributarie ed Extratributarie. La domanda deve essere effettuata compilando l'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi e reso disponibile nella sezione "modulistica" – "ufficio tributi" del sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia; la stessa può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) ordinario e/o corrente ed, in copia, ogni altra comunicazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

4. Le imprese e/o ogni altro soggetto diverso dalle persone fisiche dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o bilancio approvato ed, in copia, ogni altra comunicazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 7

PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del procedimento competente dell'entrata per cui si chiede la rateizzazione.
2. Nel corso dell'Istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Responsabile del procedimento può procedere a richiedere al debitore ulteriore documentazione, ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che lo stesso indicherà nell'atto di richiesta, non superiore a 30 giorni.
4. La mancata esibizione da parte del debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva il Responsabile del Settore Finanziario adotta il provvedimento di concessione di rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione personale, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle norme del presente Regolamento non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino con esse in contrasto.
2. Ogni altra disposizione contenuta nei Regolamenti Comunali in contrasto con i nuovi principi e criteri posti con il presente si intende letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ed ha effetto dal 1° Gennaio 2022, pertanto si applica a tutte le istanze pervenute a partire da tale data.